



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA



Riserva Naturale
Regionale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 1 del 18/02/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI - DISCIPLINA PROVVISORIA.

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di febbraio alle ore 18:00 a seguito di convocazione del Sindaco, nei locali della sala consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
REBAGLIATI Maria	Consigliere anziano	Si
D'ANTONIO Carmine	Consigliere	Si
CIOCCHI Lorenzo	Consigliere	Si
BORGO Riccardo	Consigliere	Si
ANACLERIO Sauro	Consigliere	Si
BIANCHINI Alice	Consigliere	Si
PERRIA Mauro	Consigliere	No
LA MALFA Stefano	Consigliere	Si
SUSINI Sarah	Consigliere	Si
CERVETTO Mara	Consigliere	Si

ASSESSORI NON VOTANTI	Pr
BORMIDA Adolfo - Vicesindaco F.F.	Si
GAGGERO Luca	Si
GALLETTI Carlo	Si

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Piero dott. ARALDO.

ASSUME LA PRESIDENZA REBAGLIATI Maria – CONSIGLIERE ANZIANO.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI - DISCIPLINA PROVVISORIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837, della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446,

relativi, rispettivamente a CIMP e COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

RILEVATO che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni", il quale prevede, al comma 1, che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RAMMENTATO che l'art. 1, comma 821, della più volte citata Legge n. 160/2019 fornisce indicazioni in merito alla potestà regolamentare del Canone unico di cui al presente atto;

CONSIDERATO che:

- in ragione delle disposizioni sopra illustrate e dall'attuazione degli obblighi che da queste derivano, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale come introdotti dalla Legge n. 160/2019, mentre non ricorrendo nel nostro territorio la fattispecie imponibile non si ritiene di dover istituire il canone di concessione dei mercati;
- stante le previsioni summenzionate, sono abrogati i precedenti prelievi relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il tributo per la diffusione dei messaggi pubblicitari;

ATTESO CHE le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) e neppure nel c.d. decreto legge "mille proroghe" (D.L. n. 183/2020);

DATO ATTO che in ragione della soppressione dei precedenti prelievi, come sopra specificato, e della contestuale introduzione del Canone unico, di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, è necessario provvedere all'istituzione, in via provvisoria, di detto Canone unico, a decorrere dal 1° gennaio 2021, rinviando l'approvazione del relativo regolamento e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) al 31 gennaio 2021;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 in data 18/01/2021, il bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2021;

RITENUTO, altresì, necessario dettare una disciplina transitoria, diretta ad individuare la modalità di calcolo dell'ammontare dovuto per il Canone suddetto e per il relativo pagamento, prevedendo che l'importo dovuto, in via provvisoria, sia pari a quello risultante con l'applicazione delle tariffe dei tributi e Canoni soppressi, con successiva verifica di conguaglio;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 846, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: "Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante";

TENUTO CONTO, altresì, che la gestione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) viene attualmente gestita in forma autonoma dal Comune tramite l'Ufficio Tributi per quanto concerne il COSAP permanente e tramite l'Ufficio Polizia Municipale, per quanto concerne il COSAP temporaneo, mentre l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), la gestione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla Ditta **ABACO Spa** Via F.lli Cervi, 6 35129 PADOVA, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

RITENUTO, pertanto, necessario assicurare la gestione e l'incasso del Canone unico di natura temporanea e, nel contempo, scongiurare l'interruzione dei servizi correlati all'occupazione di suolo pubblico e alla diffusione dei messaggi pubblicitari, garantendo il corrispondente introito delle entrate di competenza dell'ente;

RILEVATA, altresì, l'opportunità di avvalersi dell'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 e di affidare provvisoriamente, al soggetto sopra indicato, la gestione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione per la parte relativa alla sola esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni mantenendo invece separata ed autonoma la gestione a carico del Comune del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla sua/loro gestione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria con verbale n. 2 del 16/02/2021, ns. prot. n. 1318 del 17/02/2021;

VISTO l'art. 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Preso atto di quanto precede

Posta in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con seguente risultato:

Presenti n. 9 voti favorevoli n. 9, voti contrari: n. //, astenuti: n.//;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di dare atto dell'approvazione del regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico, ai sensi della L. 160/2019, riportato all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
3. di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione del regolamento in oggetto, da adottare entro i termini di legge, contenente la disciplina di dettaglio del nuovo canone;
4. di prendere atto che le disposizioni di cui al punto 2) della presente delibera avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione del regolamento e dei provvedimenti definiti in materia di tariffe e di gestione del servizio, adottati dagli organi competenti e che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;
5. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente.



COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : Dott. REBAGLIATI Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : Piero dott. ARALDO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Bergeggi, li _____

L'IMPIEGATO COMUNALE